



Città di Benevento

ORIGINALE
Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di
Benevento

N. 69

Del 29/6/2015

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

L'anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di giugno alle ore 12,30 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rag. Enrico Castiello	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Francesco Saverio Coppola	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dott. Nicola Danilo De Luca	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott.ssa Maria Iele	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig. Umberto Panunzio	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rag. Giuseppe Zollo	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale Presenti 7

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* Dr. Claudio Uccelletti

con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
- Ing. Fausto Pepe -

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Claudio Uccelletti -

Relazione

Oggetto: Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Modifiche

Nell'anno 2008 con propria deliberazione n. 62 venne approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in applicazione delle norme vigenti in materia.

In data 30/12/2013 con deliberazione di G. C. n. 171 vennero approvate delle modifiche al suddetto Regolamento.

Il Capo VIII (collaborazioni professionali esterne) si occupa del conferimento di incarichi dirigenziali dotazionali e extra dotazionali

La fattispecie degli incarichi dirigenziali a tempo determinato o a contratto è, specificamente, per gli EE.LL., disciplinata dall'art. 110 del TUEL, recentemente novellato dal legislatore.

La novellazione dell'art. 110 c. 1 del TUEL è operata dall'art. 11 comma 1 lett. a) della legge 114/2014 che sostituisce completamente il comma 1 che risulta essere il seguente:” ***1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto dell'incarico.***”

La recente normativa apporta delle modifiche di rilievo, rispetto alla precedente versione del testo, per detti incarichi (entro la dotazione organica), di seguito indicate:

- è genericamente indicata la locuzione "contratto a tempo determinato" rispetto alla precedente espressione, eliminata, "contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato";
- è fissata la quota percentuale massima degli incarichi a tempo determinato attribuibili per le qualifiche dirigenziali in misura pari al 30% dei posti in dotazione organica della medesima qualifica e in ogni caso per almeno una unità previa previsione nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto vanno conferiti previa selezione pubblica, per accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. In precedenza erano assenti indicazioni procedurali per il conferimento dell'incarico.


Alla luce di tali argomentazioni, si ritiene:

- necessario modificare l'art. 58 (**Copertura di posizioni dotazionali dirigenziali e di elevata specializzazione con rapporto a tempo determinato**);
- necessario modificare anche l'art. 59 (**Costituzione di rapporti dirigenziali e di elevata specializzazione a tempo determinato extra-dotazionali (al di fuori della dotazione organica)**)”

Il dirigente
Avv.to Angelo Mancini

- L'Assessore alle Risorse Umane, vista la relazione del dirigente di riferimento **propone alla Giunta Comunale** la modifica dell'art. 58, dell'art. 59 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi.

L'ASSESSORE
Dott. Pietro Iadanza



PARERI SULLA PROPOSTA:

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art.151, comma 4 T.U. N.267/2000

Il sottoscritto Dirigente esprime parer favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Benevento,

Il Dirigente del Settore



Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Benevento,

Il Dirigente Settore Finanze reggente

Dato che la spesa complessiva pari ad Euro grava sull'intervento
.....cap. imp. n. sub.....

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Settori;
Con voti unanimi

DELIBERA

Modificare:

1. L'art. 58: "Copertura di posizioni dotazionali dirigenziali e di elevata specializzazione con rapporto a tempo determinato"

Attuale Formulazione: Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, ed in attuazione del vigente statuto Comunale, le posizioni in dotazione organica ascritte a qualifica dirigenziale ed i posti dotazionali di elevata specializzazione, tali definiti con l'atto sindacale di conferimento del relativo incarico, possono essere coperti mediante apposita costituzione di rapporti a tempo determinato anche con personale già dipendente dell'Amministrazione Comunale, nell'osservanza dei requisiti richiesti dal vigente ordinamento per l'accesso alla relativa categoria professionale. Possono essere costituiti, altresì rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato sia per la fornitura di prestazioni dirigenziali, che per l'assolvimento di attribuzioni di elevata specializzazione professionale intesi alla copertura di posizioni istituite al di fuori della dotazione organica dell'Amministrazione Comunale, conformemente a quanto disposto dal predetto articolo 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la cui disciplina è recata dal successivo articolo.

Ai fini di cui sopra, il rapporto è costituito mediante stipula di specifico contratto individuale di lavoro di diritto pubblico o, eccezionalmente e previa adozione di apposita delibera giuntale portante le motivazioni puntualmente poste a fondamento dell'operata deroga, di diritto privato, nel qual caso il predetto provvedimento deliberativo specifica il contratto collettivo nazionale di lavoro assunto a riferimento applicativo, ovvero i criteri generali di riferimento necessari per la relativa stipulazione negoziale.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9, l'individuazione del contraente è operata, di norma, fiduciarmente, cioè mediante scelta nominativa direttamente operata dal Sindaco sul mercato del lavoro, ovvero, alternativamente ed ove ritenuta opportuna, mediante sistema ad evidenza pubblica, impiegando apposito processo individuativo - preceduto da idoneo avviso pubblico - inteso all'accertamento della professionalità acquisita dai candidati, anche in ruoli analoghi a quello oggetto del costituendo rapporto contrattuale, e/o alla valutazione delle esperienze curriculari in genere e delle specifiche attitudini dimostrate.

All'eventuale attività di accertamento e/o valutativa di cui sopra provvede il Sindaco, o suo delegato, con il supporto di apposito nucleo valutativo composto di almeno due membri esperti in materia, designati dal Sindaco stesso. Il Sindaco, o suo delegato, individua il soggetto contraente, tenendo conto della valutazione formulata, al riguardo, da detto nucleo, con facoltà di discostarsene motivatamente.

La metodologia individuativa di cui al comma 3, da puntualmente specificarsi nel relativo avviso di reclutamento, può ricomprendere apposito colloquio - da sostenersi, in idoneo spazio dell'Ente aperto al pubblico, con il Sindaco, o suo delegato, ed il nucleo valutativo sopra menzionato. La valutazione del colloquio si riferirà a criteri di attitudine, propensione, preparazione, competenza, sensibilità, managerialità, capacità gestionale, organizzativa e professionale dimostrate dal candidato, in relazione alla posizione da ricoprire.

La valutazione operata ad esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente e pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo. E' in facoltà dell'Amministrazione, non di meno, nei limiti temporali di efficacia del predetto contratto individuare o per una corrispondente durata, stipulare nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato partecipante alla selezione, in caso

di risoluzione dell'originario negozio per qualsiasi causa intervenuta, ovvero nelle ipotesi di esigenze gestionali e funzionali sopravvenute.

A seguito della costituzione del rapporto a tempo determinato in posizione dirigenziale o di elevata specializzazione di cui al presente articolo, operata mediante contratto predisposto dal Dirigente Gestione delle risorse Umane ed Organizzative su specifica direttiva del Sindaco, che con proprio atto, conferisce apposito incarico in ordine alla specifica posizione dotazionale interessata dal processo reclutativo, incardinando il titolare delle funzioni dirigenziali o di alta specializzazione nell'ambito gestionale ed organizzativo dell'Ente. Da tale momento il soggetto reclutato è legittimato all'assolvimento di ogni attribuzione direttamente o indirettamente connessa con l'incarico affidato.

La costituzione del rapporto, come il conseguente conferimento di incarico, può prescindere dalla precedente assegnazione di corrispondenti funzioni dirigenziali o di elevata specializzazione, o dal conseguimento di apposita qualificazione professionale a seguito di procedure concorsuali e/o selettive, fermi restando i requisiti necessari per l'esercizio delle attribuzioni medesime, quali normativamente prescritti.

Il rapporto di cui al comma 1 può essere costituito anche con personale già dipendente dall'Ente in possesso dei richiesti requisiti culturali, professionali, di servizio e di specializzazione professionale, mediante, di norma, individuazione diretta e fiduciaria del contraente. La stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro, previa apposita determinazione Sindacale, può comportare, a domanda del dipendente interessato e con effetti dalla data di decorrenza del rapporto dirigenziale o di elevata specializzazione pattuita tra le parti e di effettiva assunzione delle relative attribuzioni, il collocamento del dipendente interessato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità e con diritto al mantenimento della posizione dotazionale di provenienza, per tutta la durata del costituito rapporto dirigenziale o di alta specializzazione a tempo determinato, con facoltà, peraltro, per l'Amministrazione Comunale, di ricoprire il posto di provenienza lasciato temporaneamente vacante con relativa costituzione di rapporto a tempo determinato ai sensi delle vigenti norme, anche contrattuali. Allo spirare del termine di efficacia del rapporto dirigenziale o di alta specializzazione costituito a tempo determinato, come in ogni caso di cessazione anticipata degli effetti medesimi, cessano, altresì, di diritto, gli effetti del collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente interessato, il quale dallo stesso termine, è riallocato, per gli effetti giuridici ed economici, nella posizione dotazionale di provenienza. Il collocamento in aspettativa, comunque, è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Il trattamento economico e giuridico possono essere disciplinati con riferimento al sistema normativo vigente per il comparto contrattuale degli Enti Locali, ovvero possono essere determinati, in assenza delle indicazioni di cui al comma 2 assumendo quale motivato riferimento, i valori medi di mercato correnti per equivalenti posizioni dirigenziali o di particolare qualificazione specialistica con rapporto privatistico nell'ambito economico territoriale di pertinenza, ferma restando la necessaria adozione di idoneo sistema disciplinatorio del trattamento giuridico, anche di riferimento.

Il limite di durata del rapporto contrattuale costituito ai sensi del presente articolo non può superare, comunque il mandato elettivo del Sindaco conferente l'incarico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sono da ritenersi di elevata specializzazione professionale quelle posizioni funzionali caratterizzate da un evoluto sistema di cognizioni disciplinari o multidisciplinari ed implicanti, indipendentemente dall'iscrizione in apposito albo professionale, un permanente flusso di attività formativa e di aggiornamento, una costante applicazione delle tecniche di intervento apprese ed una limitata presenza nell'ambito dell'ordinario mercato del lavoro pubblico o privato, valutata con riferimento all'obiettiva situazione occupazionale riscontrabile nel bacino territoriale di pertinenza.

Per la copertura, con rapporto a tempo determinato, di posizioni extra-dotazionale dirigenziali o di alta specializzazione, nei su espressi sensi, si applica il sistema costitutivo delineato nel successivo articolo, eventualmente opportunamente adeguato sia in funzione dell'assenza dotazionale di specifica posizione dirigenziale o di elevata professionalità, sia, ancora, in relazione alla specifica qualificazione professionale di riferimento.

Si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento e con lo specifico ordinamento dell'Amministrazione Comunale, le disposizioni in materia di affidamento di incarichi dirigenziali arretrate dall'art.19 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

Testo riformulato: Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, ed in attuazione del vigente statuto Comunale, le posizioni in dotazione organica ascritte a qualifica dirigenziale ed i posti dotazionali di elevata specializzazione, tali definiti con l'atto sindacale di conferimento del relativo incarico, possono essere coperti mediante apposita costituzione di rapporti a tempo determinato anche con personale già dipendente dell'Amministrazione Comunale, nell'osservanza dei requisiti richiesti dal vigente ordinamento per l'accesso alla relativa categoria professionale. Possono essere costituiti, altresì rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato sia per la fornitura di prestazioni dirigenziali, che per l'assolvimento di attribuzioni di elevata specializzazione professionale intesi alla copertura di posizioni istituite al di fuori della dotazione organica dell'Amministrazione Comunale, conformemente a quanto disposto dal predetto articolo 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la cui disciplina è recata dal successivo articolo.

La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, non può essere superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità, ovvero alla misura massima consentita da norme successive e vigenti all'atto del reclutamento di tale personale. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

La procedura selettiva avviene tramite colloquio e valutazione dei titoli.

A seguito della costituzione del rapporto a tempo determinato in posizione dirigenziale o di elevata specializzazione di cui al presente articolo, operata mediante contratto predisposto dal Dirigente Gestione delle risorse Umane ed Organizzative su specifica direttiva del Sindaco, che con proprio atto, conferisce apposito incarico in ordine alla specifica posizione dotazionale interessata dal processo reclutativo, incardinando il titolare delle funzioni dirigenziali o di alta specializzazione nell'ambito gestionale ed organizzativo dell'Ente. Da tale momento il soggetto reclutato è legittimato all'assolvimento di ogni attribuzione direttamente o indirettamente connessa con l'incarico affidato.

La costituzione del rapporto, come il conseguente conferimento di incarico, può prescindere dalla precedente assegnazione di corrispondenti funzioni dirigenziali o di elevata specializzazione, o dal conseguimento di apposita qualificazione professionale a seguito di procedure concorsuali e/o selettive, fermi restando i requisiti necessari per l'esercizio delle attribuzioni medesime, quali normativamente prescritti.

Il rapporto di cui al comma 1 può essere costituito anche con personale già dipendente dall'Ente in possesso dei richiesti requisiti culturali, professionali, di servizio e di specializzazione professionale, con le modalità di cui sopra. La stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro, previa apposita determinazione Sindacale, può comportare, a domanda del dipendente interessato e con effetti dalla data di decorrenza del rapporto dirigenziale o di elevata specializzazione pattuita tra le parti e di effettiva assunzione delle relative attribuzioni, il collocamento del dipendente interessato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità e con diritto al mantenimento della posizione dotazionale di provenienza, per tutta la durata del costituito rapporto dirigenziale o di alta specializzazione a tempo determinato, con facoltà, peraltro, per l'Amministrazione Comunale, di ricoprire il posto di provenienza lasciato temporaneamente vacante con relativa costituzione di rapporto a tempo determinato ai sensi delle vigenti norme, anche contrattuali. Allo spirare del termine di efficacia del rapporto dirigenziale o di alta

specializzazione costituito a tempo determinato, come in ogni caso di cessazione anticipata degli effetti medesimi, cessano, altresì, di diritto, gli effetti del collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente interessato, il quale dallo stesso termine, è riallocato, per gli effetti giuridici ed economici, nella posizione dotazionale di provenienza. Il collocamento in aspettativa, comunque, è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Il trattamento economico e giuridico possono essere disciplinati con riferimento al sistema normativo vigente per il comparto contrattuale degli Enti Locali, ovvero possono essere determinati, in assenza delle indicazioni di cui al comma 2 assumendo quale motivato riferimento, i valori medi di mercato correnti per equivalenti posizioni dirigenziali o di particolare qualificazione specialistica con rapporto privatistico nell'ambito economico territoriale di pertinenza, ferma restando la necessaria adozione di idoneo sistema disciplinatorio del trattamento giuridico, anche di riferimento.

Il limite di durata del rapporto contrattuale costituito ai sensi del presente articolo non può superare, comunque il mandato elettivo del Sindaco conferente l'incarico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sono da ritenersi di elevata specializzazione professionale quelle posizioni funzionali caratterizzate da un evoluto sistema di cognizioni disciplinari o multidisciplinari ed implicanti, indipendentemente dall'iscrizione in apposito albo professionale, un permanente flusso di attività formativa e di aggiornamento, una costante applicazione delle tecniche di intervento apprese ed una limitata presenza nell'ambito dell'ordinario mercato del lavoro pubblico o privato, valutata con riferimento all'obiettiva situazione occupazionale riscontrabile nel bacino territoriale di pertinenza.

Per la copertura, con rapporto a tempo determinato, di posizioni extra-dotazionale dirigenziali o di alta specializzazione, nei su espressi sensi, si applica il sistema costitutivo delineato nel successivo articolo, eventualmente opportunamente adeguato sia in funzione dell'assenza dotazionale di specifica posizione dirigenziale o di elevata professionalità, sia, ancora, in relazione alla specifica qualificazione professionale di riferimento.

Si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento e con lo specifico ordinamento dell'Amministrazione Comunale, le disposizioni in materia di affidamento di incarichi dirigenziali arretrate dall'art.19 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

2. **l'Art. 59 "Costituzione di rapporti dirigenziali e di elevata specializzazione a tempo determinato extra-dotazionali (al di fuori della dotazione organica)"**

Attuale Formulazione: Ai sensi dell'art.110, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, possono essere stipulati, al di fuori della vigente dotazione organica dell'Amministrazione Comunale, contratti a tempo determinati per la costituzione di rapporti di lavoro dirigenziale e di elevata specializzazione per il conseguimento di specifici obiettivi, lo svolgimento di funzioni di supporto o l'esercizio di attribuzioni di coordinamento di strutture, anche destinate all'assolvimento di funzioni istituzionali, fermi restando i requisiti richiesti, dal Vigente regolamento, per la qualifica o categoria da assumere e fermo restando altresì, che la costituzione del rapporto, con il conseguente conferimento d'incarico, può prescindere dalla precedente assegnazione di corrispondenti funzioni dirigenziali o dal conseguimento della relativa qualificazione professionale a seguito di precedenti procedure concorsuali e/o selettive.

L'Amministrazione procede, di norma, mediante costituzione diretta e fiduciaria del rapporto di lavoro di cui al presente articolo, anche con personale già dipendente in possesso dei necessari requisiti, eventualmente preceduta, se ritenuto opportuna, da valutazione curriculare di tipo informale o da altri momenti valutativi, anche di carattere esplorativo e/o attitudinale, considerati idonei, in applicazione del precedente articolo del presente strumento normativo.

Nell'ipotesi di costituzione fiduciaria, i rapporti a tempo determinato di cui trattasi sono istituiti -previa adozione di norma, di apposita deliberazione giuntales determinante, oltre alla relativa prenotazione di spesa, la costituzione della posizione interessata, le attribuzioni o gli obiettivi specificamente conferiti, gli Organi di riferimento, la struttura organizzativa di preposizione e la quantificazione dell'eventuale indennità ad personam di cui al comma 3 del richiamato art.110, se non autonomamente determinata dal Sindaco- mediante autonoma assunzione di apposito provvedimento sindacale individuante, con indicazione dei requisiti culturali, professionali, di servizio, e dei profili di attitudine all'assunzione dell'incarico, la parte contraente e determinante, contestualmente, i principali contenuti dell'incarico affidato, seguito dalla stipulazione del relativo conforme contratto individuale di lavoro. Si prescinde, in tal caso, dalla formale adozione di apposito separato provvedimento sindacale di conferimento di incarico dirigenziale, che resta assorbito dal predetto atto sindacale di individuazione della parte contraente. Il provvedimento sindacale determinante la parte contraente, peraltro, può essere assorbito dall'atto giuntales di cui sopra, il quale, in tal caso, assume conformi ed apposite determinazioni.

I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo, sono costituiti nel limite del 5% delle posizioni dotazionali ascritte a qualifica dirigenziale ed a categoria direttiva (categoria "D") considerate complessivamente ed indipendentemente dalla loro eventuale copertura o vacanza. L'entità dotazionale di computo è arrotondata comunque all'unità superiore. La consistenza della dotazione organica di riferimento ai fini del predetto computo è quella giuridicamente vigente all'atto della costituzione del relativo rapporto di lavoro a tempo determinato. E', comunque, ammessa la costituzione di almeno una posizione extra-dotazionale ai sensi del presente articolo.

Ai rapporti dirigenziali costituiti ai sensi della presente norma, oltre alla definizione di trattamenti giuridici ed economici autonomamente disciplinati tra le parti, può applicarsi il trattamento giuridico ed economico della separata area contrattuale afferente al personale dirigenziale dipendente dagli enti locali, mentre ai rapporti di elevata specializzazione può applicarsi il trattamento economico e giuridico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro per il personale degli enti locali non ascritto a qualifica dirigenziale, fatto salvo l'eventuale riconoscimento dell'indennità ad personam di cui al comma 3, nei limiti e secondo i criteri recati dal predetto art.110, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

In ipotesi di costituzione di rapporto extra-dotazionale a tempo determinato con proprio personale, dipendente dall'Amministrazione Comunale, come nel caso di costituzione del medesimo rapporto con personale dipendente da altra pubblica amministrazione, come, ancora, nell'ipotesi dello stesso rapporto costituito, da personale dipendente, con altra pubblica amministrazione, si applicano le prescrizioni recate, in materia di ricostituzione dell'originario rapporto nella posizione di provenienza, dall'art. 110, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Limitatamente al caso di costituzione di rapporto ai sensi del presente articolo con personale dipendente dall'Amministrazione Comunale, il Sindaco con proprio provvedimento, può decretare l'indisponibilità alla copertura con rapporto a tempo indeterminato del posto dotazionale di provenienza del dipendente incaricato, per tutta la durata dell'incarico conferito, in ragione della necessità o della rilevante opportunità di creare i presupposti intesi a non privarsi della specifica professionalità acquisita, dal dipendente interessato, in relazione alla posizione professionale di provenienza, con possibilità, per il dipendente stesso, di ricostituzione dell'originario rapporto di lavoro allo spirare del termine di conferimento dell'incarico dirigenziale

o di elevate specializzazione, ai sensi della disposizione normativa richiamata nel precedente comma.

La durata del rapporto costituito ai sensi del presente articolo non può eccedere quella del mandato amministrativo del Sindaco in carica, anche in ipotesi di anticipata cessazione del mandato stesso per qualsiasi causa, e può essere rinnovata nell'ambito di durata del mandato del Sindaco successivamente eletto, con provvedimento di quest'ultimo.

I trattamenti economici accessori relativi ai rapporti dirigenziali e di elevata specializzazione di cui al corrente articolo e a quello precedente del presente strumento normativo non sono finanziabili nell'ambito degli ordinari fondi di alimentazione degli omologhi trattamenti economici contrattualmente previsti per il personale assunto a tempo indeterminato.

Nuova formulazione: "Ai sensi dell'art.110, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, possono essere stipulati, al di fuori della vigente dotazione organica dell'Amministrazione Comunale, contratti a tempo determinati per la costituzione di rapporti di lavoro dirigenziale e di elevata specializzazione per il conseguimento di specifici obiettivi, fermi restando i requisiti richiesti, dal Vigente regolamento.

L'Amministrazione procede, di norma, mediante costituzione diretta e fiduciaria del rapporto di lavoro di cui al presente articolo, anche con personale già dipendente in possesso dei necessari requisiti, eventualmente preceduta, se ritenuto opportuna, da valutazione curriculare di tipo informale o da altri momenti valutativi, anche di carattere esplorativo e/o attitudinale, considerati idonei, in applicazione del precedente articolo del presente strumento normativo.

Nell'ipotesi di costituzione fiduciaria, i rapporti a tempo determinato di cui trattasi sono istituiti -previa adozione di norma, di apposita deliberazione giuntales determinante, oltre alla relativa prenotazione di spesa, la costituzione della posizione interessata, le attribuzioni o gli obiettivi specificamente conferiti, gli Organi di riferimento, e la quantificazione dell'eventuale indennità ad personam di cui al comma 3 del richiamato art.110, se non autonomamente determinata dal Sindaco- mediante autonoma assunzione di apposito provvedimento sindacale individuante, con indicazione dei requisiti culturali, professionali, di servizio, e dei profili di attitudine all'assunzione dell'incarico, la parte contraente e determinante, contestualmente, i principali contenuti dell'incarico affidato, seguito dalla stipulazione del relativo conforme contratto individuale di lavoro. Si prescinde, in tal caso, dalla formale adozione di apposito separato provvedimento sindacale di conferimento di incarico dirigenziale, che resta assorbito dal predetto atto sindacale di individuazione della parte contraente. Il provvedimento sindacale determinante la parte contraente, peraltro, può essere assorbito dall'atto giuntales di cui sopra, il quale, in tal caso, assume conformi ed apposite determinazioni.

I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo, sono costituiti nel limite del 5% delle posizioni dotazionali ascritte a qualifica dirigenziale ed a categoria direttiva (categoria "D") considerate complessivamente ed indipendentemente dalla loro eventuale copertura o vacanza. L'entità dotazionale di computo è arrotondata comunque all'unità superiore. La consistenza della dotazione organica di riferimento ai fini del predetto computo è quella giuridicamente vigente all'atto della costituzione del relativo rapporto di lavoro a tempo determinato. E', comunque, ammessa la costituzione di almeno una posizione extra-dotazionale ai sensi del presente articolo.

Ai rapporti dirigenziali costituiti ai sensi della presente norma, oltre alla definizione di trattamenti giuridici ed economici autonomamente disciplinati tra le parti, può

applicarsi il trattamento giuridico ed economico della separata area contrattuale afferente al personale dirigenziale dipendente dagli enti locali, mentre ai rapporti di elevata specializzazione può applicarsi il trattamento economico e giuridico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro per il personale degli enti locali non ascritto a qualifica dirigenziale, fatto salvo l'eventuale riconoscimento dell'indennità ad personam di cui al comma 3, nei limiti e secondo i criteri recati dal predetto art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

In ipotesi di costituzione di rapporto extra-dotazionale a tempo determinato con proprio personale, dipendente dall'Amministrazione Comunale, come nel caso di costituzione del medesimo rapporto con personale dipendente da altra pubblica amministrazione, come, ancora, nell'ipotesi dello stesso rapporto costituito, da personale dipendente, con altra pubblica amministrazione, si applicano le prescrizioni recate, in materia di ricostituzione dell'originario rapporto nella posizione di provenienza, dall'art. 110, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Limitatamente al caso di costituzione di rapporto ai sensi del presente articolo con personale dipendente dall'Amministrazione Comunale, il Sindaco con proprio provvedimento, può decretare l'indisponibilità alla copertura con rapporto a tempo indeterminato del posto dotazionale di provenienza del dipendente incaricato, per tutta la durata dell'incarico conferito, in ragione della necessità o della rilevante opportunità di creare i presupposti intesi a non privarsi della specifica professionalità acquisita, dal dipendente interessato, in relazione alla posizione professionale di provenienza, con possibilità, per il dipendente stesso, di ricostituzione dell'originario rapporto di lavoro allo spirare del termine di conferimento dell'incarico dirigenziale o di elevata specializzazione, ai sensi della disposizione normativa richiamata nel precedente comma.

La durata del rapporto costituito ai sensi del presente articolo non può eccedere quella del mandato amministrativo del Sindaco in carica, anche in ipotesi di anticipata cessazione del mandato stesso per qualsiasi causa, e può essere rinnovata nell'ambito di durata del mandato del Sindaco successivamente eletto, con provvedimento di quest'ultimo.

I trattamenti economici accessori relativi ai rapporti dirigenziali e di elevata specializzazione di cui al corrente articolo e a quello precedente del presente strumento normativo non sono finanziabili nell'ambito degli ordinari fondi di alimentazione degli omologhi trattamenti economici contrattualmente previsti per il personale assunto a tempo indeterminato.

Con separata unanime votazione dichiara la presente immediatamente eseguibile.

- Si astiene dall'uso l'Assessore Costello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 8-8-2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. _____ del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n.....di prot. ai Capigruppo consiliari, art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 8-8-2016

Il Messo Comunale

IL CAPO MESSO COMUNALE
(FRANCESCO MUCCI)

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti